



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 321

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 20 febbraio 2020

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

### Commissioni permanenti

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
---------------------------	-------------	---

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> . . . . .	»	14
---	---	----

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	15
---------------------------	---	----

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i> . . . . .	»	26
--	---	----

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i> . . . . .	»	27
---	---	----

11<sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	28
---------------------------	---	----

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	31
---------------------------	---	----

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	38
---------------------------	-------------	----

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	46
--	---	----

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . .	»	50
---	---	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

---

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato VI infiltrazione delle associazioni criminali (Riunione n. 12)</i> . . . . .	Pag.	51
<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 14)</i> . . . . .	»	51
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	52
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	53
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 20 febbraio 2020

**Plenaria**

**55ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 3) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti  
del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno  
pro tempore***

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 2020 e proseguito nella seduta del 18 febbraio 2020.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) esprime alcune valutazioni critiche in merito alla parte della proposta conclusiva illustrata dal Presidente relatore nella quale si fa riferimento alla sostanziale disapplicazione da parte del Tribunale dei Ministri di norme inserite nel decreto-legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019 (cosiddetto «decreto sicurezza *bis*»).

A suo avviso, le argomentazioni prospettate dal relatore su tale profilo non possono essere condivise, tenuto conto del quadro normativo vigente e, soprattutto, del principio di superiorità del diritto internazionale rispetto alle norme del diritto interno, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 10 della Costituzione. Infatti, gli obblighi riguardanti il soccorso in mare dei migranti costituiscono per lo Stato italiano un vincolo discen-

dente dai principi del diritto internazionale che hanno natura prevalente, principi, peraltro, consolidati in trattati e convenzioni internazionali, ratificati dall'Italia.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) interviene per evidenziare che la propria parte politica sta maturando le proprie riflessioni in merito al documento in esame, sebbene si possa constatare che il senatore Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, sia diventato un vero e proprio bersaglio da parte dell'autorità giudiziaria che avanza, in poco tempo, una terza richiesta di autorizzazione a procedere. Infatti, a suo parere, le differenze tra i precedenti casi della nave «Diciotti» e della nave «Gregoretti» rispetto a quello attuale, riguardante la nave «Open Arms», sono del tutto marginali, in quanto gli aspetti sostanziali delle tre vicende citate sono pressoché identici.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottolinea la prevalenza delle norme internazionali sul diritto interno, evidenziando altresì che il decreto interministeriale interdittivo del 1° agosto 2019 non solo riveste un rango inferiore rispetto a tali norme internazionali, come pure rispetto alle norme primarie, ma è anche stato sospeso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in data 14 agosto 2019.

A partire da tale data la condotta posta in essere dall'allora ministro Salvini viene considerata dal Tribunale dei Ministri penalmente rilevante, tenuto conto che la nave si trovava in quel periodo in acque territoriali italiane. Di conseguenza, tutti gli eventi verificatesi anteriormente a tale data risultano irrilevanti ai fini del documento in titolo.

Rileva poi che non si può sostenere una responsabilità della Spagna in quanto Stato di bandiera della nave, atteso che su tale materia la responsabilità è legata all'area SAR oppure all'assunzione del coordinamento delle operazioni oppure alla notizia che si è avuta di un evento di pericolo in mare. La Spagna fu informata fin dal primo momento, ma il reato viene prospettato dal Tribunale dei Ministri solo a partire dal giorno in cui la nave entra in acque territoriali italiane.

Il Presidente GASPARRI precisa, con riferimento all'intervento della senatrice Gallicchio, che nella proposta conclusiva illustrata nella precedente seduta il relatore ha sottolineato l'esigenza di attenersi a un rigoroso criterio metodologico incentrato sulla separazione dei poteri e sui conseguenti limiti al sindacato della Giunta che, come ripetuto in più occasioni, non può, *rectius* non deve, sconfinare nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per la configurabilità del reato. Veniva chiarito che una serie di elementi – come ad esempio quello relativo all'individuazione dello Stato a cui spettava indicare il POS, come pure quello inerente la scelta del Tribunale dei Ministri di non sollevare di fronte alla Corte costituzionale una questione incidentale di costituzionalità pur ritenendo il «decreto sicurezza *bis*» in contrasto con norme di rango internazionale – sono tutti estranei all'ambito delle competenze della Giunta, che devono

incentrarsi solo sul riscontro della sussistenza o meno della scriminante *extra ordinem* prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 1 del 1989 – ossia del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo – senza quindi scendere in aspetti relativi al riscontro della sussistenza o meno della fattispecie penale, rimessi all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Ovviamente nella discussione generale ciascun membro può spaziare nei profili che ritiene rilevanti a prescindere dalla scelta metodologica del relatore, ma si ritiene necessario comunque precisare che le argomentazioni sopracitate, comprese quelle a cui ha fatto riferimento la senatrice Gallicchio, non sono state dal relatore considerate rilevanti ai fini della motivazione della propria proposta conclusiva.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rileva che qualsiasi argomentazione verrà prospettata nel dibattito sarà suscettibile di essere «annichilita» da una presa di posizione politica preconcepita assunta rispetto alla vicenda da alcuni Gruppi, frutto di decisioni adottate in altre sedi e rispetto alle quali ogni elemento di confronto potrebbe risultare del tutto inutile. Nella vicenda relativa alla nave «Diciotti» la discussione ha lasciato emergere un proficuo terreno di analisi e di confronto dialettico, mentre nella vicenda della nave «Gregoretto» il dibattito è avvenuto in Giunta in un'aula vuota, avendo alcuni Gruppi deciso di non partecipare all'istruttoria parlamentare in ordine a tale documento.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), pur ravvisando talune differenze tra il caso della «Diciotti» e i casi successivi riguardanti l'ex ministro Salvini – se non altro perché nel frattempo era entrata in vigore la normativa del cosiddetto «decreto sicurezza *bis*» – rileva tuttavia che molti elementi rimangono inalterati e comuni. Di conseguenza è pienamente legittimo che alcuni Gruppi, proprio alla luce di tali analogie, mantengano una posizione analoga a quella assunta in precedenza, senza alcun preconcetto.

Peraltro se un analogo reato viene ripetuto in diverse circostanze, il riscontro dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria non può che essere reiterato, senza quindi che tale elemento riveli alcun intento persecutorio, come invece adombrato dalla senatrice Modena nel proprio intervento.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene opportuno rinviare il proprio intervento ad altra seduta, al fine di approfondire meglio la documentazione contenuta nel fascicolo processuale. Il caso di cui al documento in titolo è più complesso rispetto ai precedenti e trae origine dal sopravvenuto provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 14 agosto 2019, che ha sospeso il decreto interministeriale interdittivo del 1° agosto 2019.

Sottolinea la supremazia del diritto internazionale sul diritto interno, evidenziando che il magistrato deve disapplicare la normativa nazionale quando la stessa risulti in contrasto con norme internazionali, dichiarando

altresì di non condividere l'approccio seguito dal relatore nella propria proposta conclusiva.

Fa inoltre presente che le persone a bordo avevano rilevanti problemi di salute ed addirittura alcune di esse presentavano ferite di arma da fuoco. Alcuni migranti avevano poi i sintomi della scabbia ed altri presentavano una situazione psicologica precaria.

Evidenzia infine, rispetto all'intervento del senatore Pillon, che la Lega stessa ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere nel caso della nave Gregoretti, ritenendo pertanto alla luce di tale circostanza non comprensibili i profili polemici sollevati dal predetto senatore nel proprio intervento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE fa presente che, in relazione al calendario approvato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, l'inizio della seduta prevista per martedì 25 febbraio viene posticipato alle ore 12,30, al fine di evitare una sovrapposizione dei lavori della Giunta con quelli della Commissione giustizia. La seduta proseguirà fino alle ore 16,30, orario in cui è previsto l'inizio dell'Assemblea. Ove necessario, verrà svolta anche un'ulteriore seduta nella stessa giornata di martedì 25 febbraio, al termine della seduta d'Aula.

La Giunta prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Plenaria****255<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-bis. Inoltre, segnala – al comma 3-ter dell'articolo 3 – l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-ter del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiari-

menti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-*bis* dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000. Anche con riguardo all'emendamento 1.1000 (testo 2), risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura. In relazione ai subemendamenti, rileva che la proposta 1.1000 (testo 2)/1, stante la sostanziale corrispondenza con l'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) precedentemente esaminato, non ha profili di onerosità relativamente alla lettera *b*), mentre risulta oneroso per la parte restante. Comporta maggiori oneri il subemendamento 1.1000 (testo 2)/2, stante l'insufficienza della copertura finanziaria. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.200 (testo 2), con particolare riguardo al comma 2, lettera *d*), sul ricorso a forme di lavoro flessibile. Presenta profili di onerosità l'emendamento della relatrice 3.0.300, laddove, al comma 3, interviene sulle modalità di trattamento economico del servizio di insegnamento non di ruolo prestatato, nell'anno accademico 2019/2020, dal personale docente nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Analoga criticità attiene al comma 4 dell'emendamento della relatrice 3.0.300 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1 che interviene sulla disciplina del personale delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso contrario, in assenza della relazione tecnica, sull'emendamento 1.1000, peraltro superato da una riformulazione trasmessa successivamente. Con riguardo ai relativi subemendamenti, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17, mentre non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sui subemendamenti 1.1000/16 e 1.1000/24.

Si pronuncia, inoltre, in senso contrario sulla proposta 1.1000/5, non segnalata dal relatore, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), chiede chiarimenti in merito alla necessità per la Commissione bilancio di esprimersi sui subemendamenti alla proposta 1.1000, che dovrebbero ritenersi decaduti a seguito del superamento della proposta a cui si riferiscono.

Il PRESIDENTE risponde che, in via prudenziale, la Commissione bilancio di regola si esprime su tutte le proposte trasmesse dalla Commissione di merito, anche in relazione alle possibili determinazioni ed evenienze dell'esame in sede referente.

Il relatore MANCA (*PD*), in relazione all'ulteriore segnalazione del Governo, prospetta l'espressione di un parere contrario, posto che il subemendamento 1.1000/5 in effetti attribuisce al Ministero dell'istruzione una funzione aggiuntiva, i cui possibili effetti finanziari andrebbero verificati.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, deposita una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.1000 (testo 2).

Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.1000 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare alcuni passaggi della relazione tecnica, segnala la presenza di diversi profili di criticità di carattere finanziario, con particolare riguardo al raddoppio del numero di collaboratori e di esperti derivante dallo sdoppiamento del Ministero, che meriterebbero un adeguato approfondimento.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione bilancio, per svolgere correttamente il proprio ruolo di controllo delle finanze pubbliche, dovrebbe disporre di un tempo congruo per l'esame del documento appena depositato, anche in considerazione del rilevante impatto amministrativo, organizzativo e finanziario dell'operazione realizzata con il provvedimento in titolo.

Il relatore MANCA (*PD*), nel condividere l'esigenza che la Commissione sia messa in grado di esercitare efficacemente le sue prerogative, ritiene comunque che l'acquisizione di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato fornisca ampie rassicurazioni sulla copertura finanziaria dell'emendamento.

Alla richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) sulla posizione del Governo al riguardo, il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI evidenzia che la suddivisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risponde, tra l'altro, alla finalità di assicurare maggiore attenzione alle politiche di promozione dell'università e della ricerca, che non sono state oggetto della necessaria valorizzazione anche per la complessità e il peso assorbente dei problemi della scuola. Si tratta, tuttavia, di profili che attengono al merito del provvedimento, oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda, invece, le questioni di carattere finanziario, ribadisce che la certificazione da parte della Ragioneria generale dello Stato costituisce garanzia di corretta quantificazione e di congrua copertura della proposta in questione.

Procedendo quindi nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.1000 (testo 2)/1, limitatamente alla lettera *b*), mentre l'avviso è contrario sulla parte restante. Concorda inoltre con il relatore sull'onerosità del subemendamento 1.1000 (testo 2)/2.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 3.0.100, per la quale è in corso la verifica della relazione tecnica trasmessa dal Dicastero competente.

Si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 3.0.200 (testo 2), limitatamente al comma 2, lettera *d*), per possibili effetti onerosi, mentre non ha osservazioni sulla parte residua.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità della proposta 3.0.300, limitatamente al comma 3, corrispondente al comma 4 della proposta 3.300 (testo 2), non avendo invece nulla da osservare sulle parti restanti dei due emendamenti.

Infine, formula un giudizio contrario sul subemendamento 3.0.300/1, in mancanza di una relazione tecnica occorrente alla verifica degli effetti finanziari.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame della proposta 3.0.100.

Il relatore MANCA (*PD*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, e alla luce dei chiarimenti dati dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, nonché le proposte della relatrice e i relativi subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/13, 1.1000/17, 1.1000 (testo 2)/2 e 3.0.300/1. Sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/1, il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *b*), mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante della proposta. Sull'emendamento 3.0.200 (testo 2), il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2, lettera *d*), mentre è non ostativo sulla parte restante

della proposta. Sull'emendamento 3.0.300, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 3, mentre è non ostativo sulla parte restante della proposta. Sull'emendamento 3.0.300 (testo 2), il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 4, mentre è non ostativo sulla parte restante della proposta.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, fatta eccezione per l'emendamento 3.0.100, il cui esame resta sospeso».

Posta ai voti, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Orario: dalle ore 12 alle ore 12,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Giovedì 20 febbraio 2020

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PITTONI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri trasmessi da ultimo dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Comunica che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato riformulazioni degli emendamenti 3.0.200 e 1.1000 e che a quest'ultimo sono stati presentati due subemendamenti; detti emendamenti sono *pubblicati in allegato*, insieme a un testo corretto dell'emendamento della relatrice 3.0.300 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce che un Gruppo parlamentare ha comunicato la concomitanza di una propria riunione con la seduta della Commissione in corso; considerata anche l'esigenza di attendere i prescritti pareri sulle nuove proposte emendative, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1000 (testo 2)/1**

SBROLLINI, FARAONE

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) al comma 1, capoverso "Art. 51-*quater*", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire la parola: "sei", con la seguente: "sette";

b) nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.";

c) nel comma 2, al primo periodo, premettere il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 231.000 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'fondi di riserva e speciali' della missione 'fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020"».

*Conseguentemente al numero 5), sostituire le parole: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «886.000 euro nel 2020 e di 984.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**1.1000 (testo 2)/2**

IANNONE, ZAFFINI

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera c), al n. 3), capoverso 3-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'Istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di ulteriori 3 posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020».*

---

**1.1000 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in materia di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;*

3) *al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;*

4) *al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;», sostituire le parole: «comunitario ed» con le seguenti: «europeo e» e dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere la seguente: «nazionali»;*

5) *al comma 2, sostituire le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;*

c) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» inserire le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;*

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Mi-

nistro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza»;

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*  
«Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»;

6) *sopprimere il comma 7;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «nonché il successivo conferimento degli incarichi» *con le seguenti:* «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'at-

tuaione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) *all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

TABELLA A  
(articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	6	130		
<i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i>		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

---

**Art. 3.**

**3.0.200 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)*

1. All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga".

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera *c-ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma *3-ter* è inserito il seguente:

"*3-quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera *e-ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma *1-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma *3-quater*";

d) all'articolo 7, dopo il comma *6-quinquies* è aggiunto il seguente:

"*6-sexies*. Al fine di valorizzare la formazione continua del personale, le amministrazioni valutano il ricorso a forme di lavoro flessibile per i dipendenti che accedono alla frequenza di corsi di specializzazione post universitari, dottorati di ricerca e *master*"».

---

### 3.0.300 (testo 2 corretto)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.



2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".

4. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 140**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE NAZIONALE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI (UNRAE) NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 396 (AFFARE ASSEGNATO SUL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 20 febbraio 2020

**Plenaria**

**161<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore AUDDINO (*M5S*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega di cui all'articolo 20 della legge di delegazione europea 2018. Si sofferma successivamente sui contenuti della disciplina attuativa della direttiva 2013/59/EURATOM recata dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare specifica che il Titolo I indica le finalità e i principi generali in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti; il Titolo II contiene la definizione di vari termini; il Titolo III riguarda le autorità competenti nella materia; il Titolo IV apporta innovazioni in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; il Titolo V detta disposizioni inerenti alle lavorazioni minerarie; il Titolo VI concerne il regime giuridico per le operazioni riguardanti materie grezze, materiali e sorgenti radioattivi; il Titolo VII attiene al regime autorizzatorio per le pratiche che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti in materia di rifiuti radioattivi; il Titolo VIII recepisce le disposizioni relative alle sorgenti sigillate ad alta attività e alle sorgenti orfane; i Titoli IX e X riguardano il regime autorizzatorio e

di controllo della struttura iniziale degli impianti; il Titolo XI disciplina le garanzie da assicurare ai laboratori esposti a radiazioni ionizzanti, mentre il Titolo XII reca disposizioni sulla protezione della popolazione; il Titolo XIII concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche, nonché le responsabilità e i ruoli dei professionisti coinvolti; il Titolo XIV disciplina il sistema di gestione delle emergenze; il Titolo XV riguarda la disciplina di particolari situazioni di esposizione, mentre il Titolo XVI concerne l'apparato sanzionatorio e il Titolo XVII reca le disposizioni transitorie e finali.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) esprime un giudizio complessivamente favorevole rispetto al recepimento della normativa europea, che ritiene adeguata rispetto alla disciplina e alle prassi osservate dai professionisti del settore sanitario in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Rileva infine la carenza delle previsioni recate dalla direttiva 2013/59/EURATOM relativamente al settore minerario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) esprime delusione riguardo alle misure recate dal provvedimento, di respiro complessivamente modesto e sostanzialmente assistenzialistiche, oltre che destinate ai lavoratori singoli, e pertanto non commisurate alle esigenze delle famiglie. Le previsioni in materia di trattamento integrativo e di riduzione del cuneo fiscale rischiano inoltre di comportare aggravii a carico delle imprese, coinvolte in quanto sostituiti d'imposta, mentre la copertura degli oneri finanziari, basata in misura rilevante sugli esiti del contrasto all'evasione fiscale, appare incerta. Dopo aver rilevato l'inadeguatezza delle politiche di aumento della spesa corrente in un contesto congiunturale sfavorevole, mette in evidenza che le misure di beneficio fiscale in esame trascurano del tutto il lavoro autonomo, che risulta complessivamente penalizzato. Auspica infine un intervento organico di rimodulazione dell'IRPEF e del trattamento fiscale delle imprese.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le previsioni di riduzione della pressione fiscale recate dal decreto-legge, in quanto tali apprezzabili, sono tuttavia associate a un intervento di revisione del trattamento fiscale relativo ai titolari di partita IVA, necessariamente sfavorevole a tali operatori economici, cui viene impedita ogni possibilità di programmazione in riferimento al contesto della disciplina tributaria. Prean-

nuncia quindi l'intenzione del proprio Gruppo parlamentare di astenersi in sede di votazione dei pareri presso le Commissioni consultate, nell'auspicio dell'accoglimento, da parte della Commissione di merito, di proposte emendative migliorative del testo.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) richiama l'attenzione sulla priorità da accordare al tema del sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori e rileva pertanto il carattere fortemente positivo del decreto-legge, recante misure specifiche a favore dei soggetti percettori di redditi medio-bassi da lavoro dipendente. Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) lamenta la duratura mancanza di un approccio organico alla materia fiscale, conseguente all'instabilità governativa. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta ai voti, risultando approvata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 20 febbraio 2020

**Plenaria**

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLLINA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, premette che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).

Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata, per il mancato recepimento della medesima, la procedura di infrazione 2018/2044.

La suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trat-

tate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Ciò posto, si sofferma sui contenuti della disciplina di delega.

Quest'ultima ha posto specifici norme procedurali e principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti, rispettivamente, dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni.

Riguardo alle norme procedurali, il comma 2 del summenzionato articolo 20 prevede che il decreto o i decreti legislativi in oggetto siano adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

I principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega prevedono (comma 1 dell'articolo 20): l'introduzione delle modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom, assicurando anche il coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera *a*)); il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom), fermo restando quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di controllo sulla radioattività ambientale (lettera *b*)); la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti (lettera *c*)); la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto (lettera *d*)); se già previste dalla normativa nazionale vigente, il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom (lettera *e*)); la revisione – con riferimento alle esposizioni mediche – dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose (lettera *f*)); l'introduzione (lettera *f*) citata) di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche,



con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 (lettera *g*); la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi (lettera *h*); la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche (lettera *i*); la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, «al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni» (lettera *l*); la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (lettera *m*); l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon che, «sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri», recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione – attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse – e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate (lettera *n*)).

Ciò detto della disciplina di delega, il Presidente-relatore passa a illustrare i contenuti dello schema di decreto.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) dello schema di decreto indica le finalità ed il campo di applicazione dello stesso e reca i principi generali relativi alla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Questi ultimi sono costituiti da: il principio di giustificazione, in base al quale l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (pratiche) deve presentare un beneficio per gli individui o per la collettività preponderante rispetto al detrimento sanitario che esso potrebbe causare; il principio di ottimizzazione, il quale richiede che l'esposizione individuale, la probabilità dell'esposizione e il numero degli individui esposti siano ridotti al minimo possibile; il principio di limitazione della dose, in base al quale, nelle situazioni di esposizione pianificata, ad esclusione delle esposizioni mediche (quelle a cui sono sottoposti i pazienti), la somma delle dosi ricevute da un individuo non deve superare i limiti fissati sia per i lavoratori (esposizioni professionali) sia per la popolazione in generale (esposizioni del pubblico).

Il Titolo II (articolo 7) si compone di un solo articolo (articolo 7), recante le definizioni di vari termini.

Il Titolo III (articoli 8 e 9) elenca le autorità competenti nella materia in esame e disciplina in via generale le funzioni ispettive delle stesse. Le suddette autorità sono costituite da alcuni Dicasteri, dal Dipartimento della

Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle regioni e province autonome e dall'ISIN.

Il Titolo IV (articoli da 10 a 29), in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni, quali l'istituzione del Piano nazionale di azione per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon.

Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni inerenti alle lavorazioni minerarie. La relazione illustrativa dello schema rileva che la suddetta materia non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom e che, pertanto, le disposizioni del Titolo V costituiscono esclusivamente una revisione formale (rispetto alle norme vigenti), anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.

Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) concerne il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi.

Più in particolare, le norme disciplinano le procedure di autorizzazione e di controllo per svolgere attività di commercio e intermediazione di materiale radioattivo, per importare e produrre sorgenti di radiazioni ionizzanti a fini commerciali, per svolgere pratiche concernenti i prodotti di consumo, per la rilevazione mediante esposizione a metodiche per immagini a scopo non medico in cui non siano impiegate attrezzature medicoradiologiche, per il trasporto di materiali radioattivi.

Il controllo è garantito anche da alcuni obblighi e adempimenti posti a carico dei soggetti (esercenti) che effettuano le predette attività: obbligo dei produttori, importatori e di chiunque immetta sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, di fornire all'acquirente complete informazioni di detti beni; obbligo di registrazione e comunicazione delle informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, a carico di chiunque importi o produca a fini commerciali, o comunque eserciti commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettui attività di intermediazione degli stessi; obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni a carico di chi effettui o organizzi trasporti o spedizioni di materiali radioattivi; obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni all'ISIN a carico dei detentori di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari.

Uno specifico regime di controllo è posto per le ipotesi di smarrimento, perdita, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) concerne sia il regime autorizzatorio per le pratiche che comportino un'esposizione alle radiazioni ionizzanti sia disposizioni in materia di rifiuti radioattivi.

La relazione illustrativa osserva che «si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione». In applicazione di questo principio, per le prati-

che che presentano maggiori rischi viene richiesta un'autorizzazione, sotto forma di nulla osta o di registrazione; l'autorizzazione è prevista, tra l'altro, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività, queste ultime, soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.

Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) recepisce le disposizioni specifiche della suddetta direttiva sulle sorgenti sigillate ad alta attività e sulle sorgenti orfane.

Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) ed il Titolo X (articoli da 102 a 105) riguardano il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti inerenti alle radiazioni ionizzanti, ivi compresi gli impianti nucleari e quelli di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tali materie non sono comprese nella direttiva oggetto di recepimento; pertanto, le disposizioni dei due suddetti Titoli costituiscono esclusivamente una revisione formale (rispetto alle norme vigenti), anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.

Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa rileva che, rispetto alla vigente disciplina (di cui al Capo VIII del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni), il Titolo in esame, in linea di massima, si limita a specificare, a livello di maggior dettaglio, disposizioni già in essere.

Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa osserva che, nella nuova direttiva oggetto di recepimento, la contaminazione dell'ambiente è presa in considerazione per gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a lungo termine sulla salute della popolazione «e non considera più la contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati». Tra le novità rispetto alla previgente disciplina, rilevano in particolare alcune norme poste dall'articolo 151. Quest'ultimo, come osserva la relazione illustrativa, introduce nuovi obblighi in capo a chiunque produca, tratti, manipoli, utilizzi, abbia in deposito materie radioattive o comunque detenga apparecchi contenenti dette materie, o smaltisca rifiuti radioattivi ovvero impieghi apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, prevedendo che l'esercente si faccia carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni dove si svolgono le pratiche e del controllo dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Lo stesso articolo reca anche le norme relative alla stima delle «dosi alla popolazione», che devono essere sempre effettuate secondo una valutazione realistica.

Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Tra le disposizioni del Titolo, rilevano in particolare quelle poste dall'articolo 160, il quale, come osserva la relazione illustrativa, è innovativo (non avendo corrispondenze nell'attuale disciplina

di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000). Tale articolo attribuisce allo specialista in fisica medica, in via esclusiva, la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. Rileva, inoltre, l'articolo 158, che ribadisce il principio di ottimizzazione al caso specifico delle esposizioni mediche (secondo il quale le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito, tenendo conto di fattori economici e sociali).

Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze (relative alle radiazioni ionizzanti), definendo, tra l'altro, le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile. In particolare, il Capo I disciplina le varie tipologie di piani di emergenza, mentre il Capo II concerne le attività e procedure inerenti all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze disciplinate dal Capo I.

Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) riguarda la disciplina di particolari situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alle misure correttive e protettive da adottare.

Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) concerne l'apparato sanzionatorio. In merito, la relazione illustrativa rileva che è possibile suddividere le condotte oggetto dello schema in tre tipologie: le condotte fortemente anticipatorie rispetto alla tutela del bene giuridico primario e che consistono in meri adempimenti formali; quelle di natura precauzionale, volte ad evitare il pericolo che il bene giuridico sia leso; quelle più direttamente funzionali ad impedire la lesione diretta del bene giuridico. In tale ambito di valutazioni, si è scelto di qualificare come illecito amministrativo tutti i casi di violazioni di norme relative ad oneri formali, cioè di violazioni che non possono comportare una lesione diretta né una concreta messa in pericolo del bene giuridico. La relazione illustrativa ricorda altresì che la revisione proposta dell'apparato sanzionatorio è intesa anche ad una razionalizzazione del medesimo (rispetto a norme sanzionatorie eterogenee attualmente presenti in diversi testi normativi) e all'adeguamento, in alcuni casi, della misura delle sanzioni – anche mediante l'introduzione di specifici limiti minimi per l'arresto e per l'ammenda, diversi da quelli previsti (per il caso di assenza di statuizioni specifiche) dal codice penale –.

Il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali (tra cui le norme di abrogazione esplicita e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica). Le norme del presente Titolo sono in generale intese a stabilire un regime transitorio per l'applicazione di alcune norme del presente provvedimento e a definire disposizioni specifiche relative a taluni profili ed ambiti, tra cui quello relativo alle Forze armate. In merito, l'articolo 242 prevede che per il Ministero della difesa trovino applicazione le norme in materia di sicurezza, relative alla prote-

zione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, poste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In conclusione, evidenziata la complessità del provvedimento in esame, il Presidente-relatore propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informative, limitando a una per Gruppo le proposte di audizione, sì da coniugare le esigenze di approfondimento con quelle di rispetto del termine per la conclusione dell'*iter* (11 marzo, previa necessaria acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni).

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) manifesta apprezzamento per l'impostazione dell'istruttoria proposta dal Presidente, che dà continuità metodologica alla condivisibile determinazione già adottata nella giornata di ieri in relazione all'Atto del Governo n. 153, in sede di Commissioni riunite 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>.

Non essendovi altre richieste d'intervento, preso atto del consenso unanime della Commissione, il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie proposte di audizione entro le ore 12 di domani, venerdì 21 febbraio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che i lavori della prossima settimana saranno dedicati allo svolgimento di audizioni informali sugli atti del Governo in corso d'esame.

Soggiunge che, se assegnato, sarà iscritto all'ordine del giorno, ai fini di una sollecita trattazione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162, in materia di proroga di termini, il quale figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla giornata di martedì 25 febbraio.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), pur trovando condivisibile la programmazione delineata dal Presidente, esprime l'auspicio che nel corso della prossima settimana si riunisca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire un calendario dei lavori di più ampio respiro.

Il PRESIDENTE si riserva di dare corso alla richiesta testé avanzata.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 20 febbraio 2020

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 3/2020 – Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

S. 1698 Governo

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che il decreto-legge in esame prevede un trattamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore di percettori di redditi di lavoro dipendente (pubblico o privato) e di taluni redditi assimilati, sottolinea che i due benefici trovano applicazione in via alternativa, a seconda del livello di reddito del soggetto.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, sia riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati), nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le somme da chiunque corrisposte

a titolo di borsa di studio, i compensi relativi ad alcune cariche e ad alcuni rapporti di collaborazione, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020. Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere quest'ultimo, ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

L'articolo 2 prevede – con riferimento ai possessori di redditi rientranti nelle menzionate categorie – una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che i sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, e verifichino in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo, qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del cosiddetto «bonus 80 euro» in conseguenza delle nuove misure introdotte dagli articoli 1 e 2. Il comma 3 dell'articolo dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 5 l'entrata in vigore.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rilevo che il provvedimento appare riconducibile alla materia *sistema tributario e contabile dello Stato*, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) rileva come il provvedimento in esame non presenti profili problematici per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, trattandosi, come evidenziato dalla relatrice, di materia attribuita all'esclusiva competenza statale. Ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare alcuni profili di criticità per quanto riguarda il merito del provvedimento. Osserva, in primo luogo, anche sulla base di quanto emerso nel corso delle attività conoscitive, come la copertura finanziaria prevista sia probabilmente sotto-

stimata. Richiama altresì l'attenzione su alcuni possibili effetti distorsivi a danno dei contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa. Rileva, inoltre, come gli interventi in materia fiscale recati dal provvedimento non creino lavoro, osservando come sarebbero necessarie misure più incisive in favore delle imprese. Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice* ricorda come il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 sia previsto nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e rileva, per quanto riguarda i contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa, come la *no tax area* sia in gran parte coperta dal reddito di cittadinanza. Quanto alle osservazioni formulate dalla senatrice Rivolta ritiene che gli interventi da lei auspicati esulino dall'oggetto del provvedimento, che concerne la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

C. 2117 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già espresso il parere di competenza sul provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato nella seduta dell'8 maggio 2019 e che, pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento, rilevando che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). Al tempo stesso, il parere segnalava che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.

Precisa che nella relazione si soffermerà quindi soltanto sulle differenze tra il testo già esaminato dalla Commissione e quello ora trasmesso.

In particolare, all'articolo 1 la composizione dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie è



stata integrata con un rappresentante dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'INAIL. È stato inoltre precisato che l'Osservatorio riferirà di regola annualmente sulla propria attività (comma 1).

Anche i compiti dell'Osservatorio sono stati arricchiti: esso dovrà anche monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (comma 1, lettera *b*); ulteriori compiti inseriti sono poi quelli relativi alla promozione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (lettera *e*) e di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera *f*).

Inoltre, è stato precisato che il monitoraggio, ad opera dell'Osservatorio, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro avverrà anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

Sono stati poi introdotti nel testo gli articoli 3 e 4 e da 6 a 10.

L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 583-*quater* del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime – se commesse ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive – sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni (in luogo rispettivamente della reclusione da 3 a 7 anni e della reclusione da 6 a 12 anni se le lesioni gravi o gravissime sono commesse nei confronti di persone diverse da pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive). La modifica consiste nell'applicare le medesime pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse e di incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

L'articolo 6 prevede che i reati di percosse (art. 581 del codice penale) e lesioni (art. 582 del codice penale) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante, introdotta dal provvedimento in esame all'articolo 5, che consiste nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 7 prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei

processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

L'articolo 9 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza.

L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero molestie nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.

Rileva, pertanto, che le modifiche introdotte al testo rispetto al precedente parere non appaiono quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Roberto PELLA (*FI*) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando tuttavia come vadano a suo avviso approfonditi i profili relativi alla copertura finanziaria, nutrendo dubbi sul fatto che il provvedimento sia effettivamente non oneroso.

Carlo PIASTRA (*LEGA*) rileva come il provvedimento in titolo sia particolarmente atteso dagli operatori del settore ma osserva come si sarebbero potuti prevedere interventi più incisivi, ad esempio per quanto concerne il profilo delle misure di polizia, ed esprime rammarico per il fatto che molte delle proposte migliorative avanzate dal proprio gruppo non siano state prese in considerazione. Preannuncia comunque, data la rilevanza del tema trattato, l'astensione del gruppo medesimo.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva come i profili concernenti la copertura finanziaria esulino dalle competenze della Commissione per le questioni regionali. Osserva come l'attribuzione di poteri di polizia agli operatori sanitari e socio-sanitari sia difficilmente praticabile, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Sottolinea come il provvedimento nel suo complesso vada, a suo avviso, giudicato positivamente, in quanto prevede interventi volti alla tutela dei predetti operatori, rilevando peraltro come le questioni di merito non rientrino nella competenza della Commissione per le questioni regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**

C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 ottobre 2019, rileva come la Convenzione di Faro intenda promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come «Convenzione quadro» definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I (composta dagli articoli da 1 a 6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi.

Tra questi merita segnalare l'articolo 5, che fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione. L'articolo 6 dispone poi che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II (composta dagli articoli da 7 a 10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.

L'articolo 10 dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico

durevole, contribuendo, fra l'altro, ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.

La Parte III (composta dagli articoli da 11 a 14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.

In particolare, l'articolo 12 impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.

L'articolo 13 traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.

L'articolo 14 prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La Parte IV (composta dagli articoli da 15 a 17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.

L'articolo 15 impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.

L'articolo 16 attribuisce a un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 17 stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i principi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.

La Parte V (composta dagli articoli da 18 a 23) reca le clausole finali della Convenzione.

Quanto al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, gli articoli 1 e 2 recano le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

All'articolo 3 il provvedimento stabilisce, al comma 1, misure attuative della Convenzione e autorizza per l'attuazione delle finalità previste la spesa annua di un milione di euro a partire dal 2019. In tale ambito si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisca con decreto le modalità di attuazione della Convenzione (nel testo esaminato in precedenza dalla Commissione si faceva riferimento all'attuazione del solo articolo 13 della Convenzione, in materia di inclusione del patrimonio culturale in tutti i livelli di istruzione). Il decreto dovrà prevedere in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di un milione appena indicato, concernente iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse mi-

sure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. Il comma 2 – introdotto al Senato successivamente al parere reso dalla Commissione – prevede che dall'applicazione della Convenzione – da realizzare anche mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore – non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva, in via generale, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2165, recante misure attuative della Convenzione, appaiono riconducibili alle materie «tutela dei beni culturali» e «norme generali sull'istruzione», anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere s) ed n), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Roberto PELLA (*FI*), rilevato come il disegno di legge in esame sia atteso ormai da sei anni, ricorda che il gruppo di Forza Italia del Senato si è astenuto, auspicando che nel corso dell'esame da parte della Camera si possa pervenire a un testo formulato in maniera meno ambigua e più chiara e che preveda lo stanziamento di risorse adeguate. Dichiarando l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia tuttavia che il gruppo medesimo assumerà una posizione contraria qualora nel corso dell'esame da parte della Camera non vengano introdotte le modifiche migliorative indicate.

Sara FOSCOLO (*LEGA*) esprime l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando come la Convenzione di cui si propone la ratifica rischi di consentire a minoranze organizzate, ad esempio quella islamica, di limitare la fruizione del patrimonio culturale nei casi in cui taluni beni culturali siano ritenuti dalle predette minoranze offensivi della propria sensibilità.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (S. 1698 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1698 di conversione del decreto-legge n. 3 del 2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (S. 2117)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato il progetto di legge C. 2117, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta dell'8 maggio 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato ed abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminata la proposta di legge C. 2165 – approvata, in un testo unificato, dal Senato – adottata come testo base dalla Commissione di merito, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005»;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 ottobre 2019;

rilevato che:

la Convenzione intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale;

la proposta di legge, in via generale, si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge, recante misure attuative della Convenzione, appaiono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali» e «norme generali sull'istruzione», anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere *s*) ed *n*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 20 febbraio 2020

**Comitato VI**

**Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica  
alla infiltrazione delle associazioni criminali**

**Riunione n. 12**

*Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI)*

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45*

**Comitato X**

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione  
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

**Riunione n. 14**

*Coordinatrice: Piera AIELLO (M5S)*

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 18,25*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 20 febbraio 2020

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Ugo PAROLO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore»**

**Esame del documento conclusivo**

(Esame e approvazione)

Ugo PAROLO, *presidente*, illustra lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni il deputato Carlo GIACOMETTO (*FI*) e i senatori Felicia GAUDIANO (*M5S*), Mauro Maria MARINO (*IV*), Claudio BARBARO (*L-SP-PSd'-AZ*), Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Emiliano FENU (*M5S*).

La Commissione approva quindi il documento conclusivo dell'indagine, che sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,15.

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 20 febbraio 2020

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Raffaele VOLPI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### AUDIZIONI

**Audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo Ciocca**

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo CIOCCA, accompagnato dal dottor Carlo Deodato, Segretario generale di CONSOB, e dalla dottoressa Tiziana Togna, Vice direttore generale.

Paolo CIOCCA, *Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (*FdI*), i deputati Antonio ZENNARO (*M5S*) e Elio VITO (*FI*), il senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*) e il deputato Enrico BORGHI (*PD*), ai quali risponde Paolo CIOCCA, *Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Ciocca, dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono i deputati Elio VITO (*FI*) e Enrico BORGHI (*PD*).

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO*  
(Esame e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede la parola al senatore Castiello, relatore sul provvedimento.

Francesco CASTIELLO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento in esame, e illustra una proposta di parere favorevole.

Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

*(Il Comitato approva).*

*La seduta termina alle ore 17,25.*

